

Delibera n. 30/2026

Misura 17, Allegato “A” alla delibera n. 154/2019. Determinazione annuale del margine di utile ragionevole per i servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada.

L’Autorità, nella sua riunione del 6 marzo 2026

VISTO

l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) ed in particolare:

- il comma 2, lettera a) ai sensi del quale l'Autorità provvede *“a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali ed alle reti autostradali (...) nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti”*;
- il comma 2, lettere b) e c) in virtù dei quali l’Autorità provvede *“a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell’esigenza di assicurare l’equilibrio economico delle imprese regolate, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori”* (lett. b), nonché *“a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della lettera b)”* (lett. c);
- il comma 2, lettera f) che prevede che l’Autorità provvede, tra l’altro, a *“definire gli schemi dei bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici”* nonché, con riferimento al trasporto pubblico locale, a definire gli schemi dei contratti di servizio per i servizi esercitati da società *in house* o con prevalente partecipazione pubblica e quelli affidati direttamente e a determinare, sia per i bandi di gara che per i contratti di servizio esercitati *in house* o affidati direttamente, la tipologia di obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare, nonché gli obiettivi di equilibrio finanziario; la medesima lettera stabilisce inoltre che l’Autorità prevede, per tutti i contratti di servizio, *“obblighi di separazione contabile tra le attività svolte in regime di servizio pubblico e le altre attività”*;
- il comma 3, lettera b) secondo cui l’Autorità *“determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate”*;

VISTO

il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23

ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, come da ultimo modificato dal regolamento (UE) n. 2338/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016;

VISTA

la Comunicazione della Commissione europea sugli orientamenti interpretativi concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia (2014/C92/01), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 29 marzo 2014;

VISTO

il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, che disciplina il conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA

la delibera n. 154/2019 del 28 novembre 2019 (*“Conclusioni del procedimento per l’adozione dell’atto di regolazione recante la revisione della delibera n. 49/2015, avviato con delibera n. 129/2017”*), con la quale l’Autorità ha approvato l’atto di regolazione recante *“Revisione della delibera n. 49/2015 - Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada e per ferrovia e per la definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici, nonché per la definizione degli schemi dei contratti di servizio affidati direttamente o esercitati da società in house o da società con prevalente partecipazione pubblica”*, ed in particolare, del relativo Allegato “A”:

- la misura 10 (Criteri per la determinazione dei canoni di locazione), ai sensi della quale, qualora sia prevista l’assegnazione all’impresa affidataria di beni in locazione, “[i]l canone di locazione annuo (...) deve assicurare il ristoro dei costi di ammortamento, comprensivi delle ricapitalizzazioni per l’eventuale manutenzione straordinaria, dei costi finanziari, degli accantonamenti per manutenzione ciclica e di un congruo margine di utile, pari al valore del WACC pubblicato dall’Autorità” (punto 2);
- la misura 17 (Determinazione del margine di utile ragionevole), che, come modificata con la delibera dell’Autorità n. 177/2024 del 29 novembre 2024, prevede:
 - «1. Ai fini della predisposizione del PEF simulato (...), l’EA [ente affidante] prevede il riconoscimento all’IA [impresa affidataria] per la prestazione del servizio gravato da OSP durante il periodo di affidamento, come misura del margine di utile ragionevole, dell’importo ottenuto dall’applicazione del tasso di remunerazione (WACC) definito dall’Autorità annualmente e pubblicato sul proprio sito web istituzionale, al capitale investito netto (CIN). Tale valore del WACC è preso a riferimento per tutte le procedure di affidamento avviate nei successivi dodici mesi dall’EA per la predisposizione del PEFS [PEF simulato]. (...)
 - 2. Il tasso di remunerazione del CIN, è determinato dall’Autorità, in misura

differenziata per il trasporto ferroviario e su strada, secondo il metodo basato sul costo medio ponderato delle fonti di finanziamento (Weighted Average Cost of Capital: WACC), in base alla seguente formula: (...)

4. Al termine di ciascun periodo regolatorio e in occasione di revisione contrattuale con conseguente aggiornamento del PEF allegato al CdS [contratto di servizio], il tasso di remunerazione di cui al punto 1, da utilizzare per il periodo regolatorio successivo, è aggiornato sulla base del valore WACC pubblicato dall'Autorità nell'anno in cui viene aggiornato il PEF e, in ogni caso, non oltre un anno prima rispetto a quello di decorrenza del PEF da aggiornare. (...)

6. La modalità alternativa di determinazione dell'utile ragionevole nel PEFS dovrà garantire all'IA un EBIT margin [EBIT margin: dato dal rapporto tra il risultato operativo netto e i ricavi, inclusi i corrispettivi, derivanti dagli schemi ART] di periodo correlato alla matrice dei rischi di cui alla misura 13 non superiore ad una percentuale dell'80% e non inferiore ad una percentuale del 50% del tasso di rendimento di riferimento del mercato, determinato in base a quanto previsto al punto 8. Per i soli affidamenti nella forma dell'appalto la percentuale di cui al periodo precedente è pari al 50%»;

VISTA

la delibera n. 39/2025 del 6 marzo 2025, con la quale l'Autorità ha provveduto, in applicazione della riportata misura 17, alla determinazione del margine di utile ragionevole per i servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada, approvando gli indicati valori da utilizzarsi per 12 mesi a decorrere dal 6 marzo 2025;

RILEVATA

la necessità di provvedere, ai sensi della citata misura 17, alla determinazione e pubblicazione del valore del tasso di remunerazione del capitale investito netto e dell'EBIT *margin* da utilizzarsi per 12 mesi a decorrere dal 6 marzo 2026;

VISTE

le relazioni predisposte dai competenti Uffici dell'Autorità in merito alla determinazione degli indicati valori di WACC e di EBIT *margin* ed acquisite agli atti del procedimento;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di approvare, per la pubblicazione sul sito *web* istituzionale dell'Autorità, i valori, da utilizzarsi per 12 mesi a decorrere dal 6 marzo 2026:
 - 1.1 del tasso di remunerazione del capitale investito netto per i servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada - di cui alla delibera dell'Autorità n. 154/2019 del 28 novembre 2019 - riportato nell'Allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;

- 1.2 dell'EBIT *margin* per i servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada - di cui alla delibera dell'Autorità n. 154/2019 del 28 novembre 2019 - riportato nell'Allegato "B", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di disporre che la presente delibera venga pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 6 marzo 2026

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)